III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2007/748/PESC

del 19 novembre 2007

che modifica l'azione comune 2007/87/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/87/PESC [1].

(2) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/427/PESC [2] relativa alla nomina del Sig. Miroslav Lajčák quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

(3) Il 19 dicembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato raccomandazioni volte a garantire un coordinamento e una coerenza ottimali nelle situazioni in cui almeno due attori dell'UE operano nello stesso paese nel settore della gestione delle crisi, in particolare attraverso una più stretta consultazione tra un comandante della forza dell'UE e l'RSUE e, rispettivamente, tra un comandante della forza dell'UE e il capo di una missione di polizia dell'UE.

(4) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato le summenzionate raccomandazioni per l'operazione militare dell'Unione europea ALTHEA.

(5) Il 19 novembre 2007, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina [3], che rispecchia *inter alia* la nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi, approvata dal Consiglio il 28 giugno 2007.

(6) Il mandato dell'RSUE in Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere modificato per rispecchiare il ruolo che questi svolge in relazione all'operazione militare dell'UE ALTHEA, conformemente alle raccomandazioni approvate dal Consiglio il 18 giugno 2007, e in relazione all'EUPM in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla nuova struttura di comando e controllo delle operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/87/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, l'RSUE ha mandato di:

a) offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b) promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

c) promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);

d) fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e le relazioni con i media locali;

[1] GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 35.
[2] GU L 159 del 20.6.2007, pag. 63.
[3] Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

e) consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

f) consultare il capo dell'EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza;

g) contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai Capimissione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

h) assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);

i) avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;

j) fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM. L'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario;

k) nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;

l) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;

m) per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all'SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

n) al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;

o) sostenere la programmazione di un ufficio dell'RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all'informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;

p) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

q) avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);

r) offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale.

s) fatta salva la pertinente catena di comando, garantire che tutti gli strumenti dell'UE sul teatro delle operazioni funzionino in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici fissati dal Consiglio.»;

2) il punto v) dell'articolo 8, paragrafo 2, è soppresso.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO